

Visti:

- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma 18, lett. a), che impone la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ed in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il Riordino delle Comunità montane;
- l'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, secondo il quale la Giunta regionale "(...) delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni Comuni dal loro ambito territoriale. La proposta è trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009";
- l'art. 4, comma 6, della l.r. n. 10/2008, che reca: "in caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle diverse proposte entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole";
- in particolare, l'art. 5 della l.r. n. 10/2008, che dispone sulla disciplina e riduzione del numero dei componenti degli organi delle Nuove Comunità montane: 1 "Il Consiglio delle Nuove Comunità montane è formato esclusivamente da sindaci o consiglieri dei Comuni partecipanti." 2 "La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli: a) elezione di due rappresentanti di ciascun Consiglio comunale con voto separato dei consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e di minoranza; in tal caso ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente, di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i voti espressi in modo difforme. Lo statuto può prevedere, in luogo della elezione del rappresentante di maggioranza, che il sindaco sia membro di diritto del Consiglio comunitario. Nel Consiglio così costituito il sindaco o il rappresentante consiliare della mag-

gioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto; b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto; c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti". 3 "Nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c), in caso di tornate elettorali differenziate tra i Comuni aderenti, il Consiglio dell'ente associativo deve essere rinnovato e il precedente organo resta in carica in regime di prorogatio fino alla elezione del nuovo. In tali casi, previsti dal comma 2, lettere b) e c), lo statuto stabilisce altresì il numero massimo dei componenti il Consiglio in misura non superiore a: a) 24 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 30.000 abitanti; b) 16 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti; c) 13 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 3.000 abitanti." 4 "La Giunta è composta da tutti i sindaci dei Comuni aderenti. Lo statuto disciplina le modalità di elezione del presidente, da scegliersi tra i sindaci." 5 "Per le Comunità montane costituite da almeno otto Comuni lo statuto può prevedere una Giunta a composizione ridotta, di cui facciano parte un numero massimo di sindaci pari a cinque, compreso il presidente, eletti dal Consiglio comunitario. In tal caso lo statuto deve prevedere che i sindaci siano membri di diritto del Consiglio comunitario o, in alternativa, che sia costituito un ulteriore organismo, la Conferenza dei sindaci. La Conferenza dei sindaci, i cui componenti non percepiscono alcuna indennità, deve essere obbligatoriamente sentita su tutti gli atti concernenti gestioni associate intercomunali." 6 "omissis..." 7 "I Comu-

ni adeguano lo statuto delle Nuove Comunità montane alle disposizioni della presente legge entro il termine stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 8 della presente legge. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 2, decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto”;

- l'art. 8 della l.r. n. 10/2008 che reca: “Lo statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore dalla legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale”;
- la propria deliberazione n. 1733 del 28 ottobre 2008, con cui è stata adottata la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati ed in particolare, il punto 7) che, a proposito della Comunità montana del Frignano, propone di confermare l'attuale ambito territoriale, composto dal territorio dei seguenti Comuni: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola;

Acquisiti i pareri di adesione alla proposta regionale, deliberati dagli organi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità montane interessati, ed in particolare:

- parere espresso dal Consiglio comunale di Pievepelago con deliberazione consiliare n. 5 del 30/1/2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio comunale di Riolunato con deliberazione consiliare n. 3 del 20/1/2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio comunale di Lama Mocogno con deliberazione consiliare n. 3 del 15/1/2009, adottato nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

- parere espresso dal Consiglio comunale di Fiumalbo con deliberazione consiliare n. 2 del 31/1/2009, adottato nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio della Comunità Montana del Frignano con deliberazione di n. 4 del 3/02/2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

Verificato il silenzio assenso formatosi per mancata trasmissione alla Regione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine del parere dei seguenti comuni: Fagnano, Montecreto, Pavullo, Polinago, Serramazzoni, Sestola;

Acquisita inoltre la proposta deliberata dal consiglio del Comune di Montese, con deliberazione n. 11 del 29/1/2009, anticipata a mezzo fax del 30/1/2009, contenente richiesta di poter costituire un'Unione di Comuni con i Comuni della disiolta Comunità montana Appennino Modena Est, o in subordine, di includere il Comune di Montese nella Comunità Montana del Frignano;

Sentita la Comunità montana del Frignano il cui Presidente si è espresso in senso favorevole all'incorporazione del comune di Montese;

Ritenuto di accogliere i pareri favorevoli alla proposta della Regione, ampliando altresì l'ambito dell'attuale Comunità montana in adesione alle richieste del Comune di Montese nella considerazione che tale assetto sia più funzionale al governo dell'ambito in questione per meglio conseguire un assetto organizzativo appropriato al riordino;

Visti, inoltre, per quanto attiene ai profili elettorali:

- gli art. 1 e 3 della legge 7/6/1991 n. 182 "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali" che recano: 1 "Le elezioni dei Consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno (...)" 3 "La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquanta-cinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge";
- il d.l. 27 gennaio 2009, n. 3, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazio-

ni elettorali e referendarie" che potrebbe consentire l'unificazione delle elezioni europee con quelle per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali;

- l'art. 38 del testo Unico n. 267/2000 che reca: "consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili";

Dato atto che il presente decreto è stato oggetto di regolare e preventiva comunicazione agli enti interessati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. n. 10/2008;

Sentito il Comitato di Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 23/2/2009;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Ridelimitazione

L'ambito territoriale della Nuova Comunità montana del Frignano è composto dal territorio dei seguenti Comuni: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone, Sestola, Montese.

La ridelimitazione ha effetto contestualmente all'insediamento degli organi dell'Unione Terre dei Castelli allargata ai Comuni di Guiglia, Zocca e Marano sul Panaro, a seguito della tornata elettorale amministrativa del 2009, purché l'Unione di Comuni sia ampliata entro il 30 giugno 2009.

Allo spirare del 30 giugno in caso di mancato allargamento dell'Unione - per tale intendendosi l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo - la Comunità montana del Frignano è comunque ridelimitata con inclusione del Comune di Montese; l'adozione delle modifiche statutarie di cui al presente decreto non comporta alcuna novazione soggettiva, l'ente conserva la titolarità del proprio patrimonio e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 2

Termini

Il termine assegnato ai Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone, Sestola, Montese per l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni della l.r. n. 10 del 2008, è fissato al 23 aprile 2009.

Qualora i Comuni non provvedano all'approvazione delle modifiche entro tale termine si applica l'art. 8 comma 2 della l.r. n. 10/2008.

Art. 3

Insediamiento degli organi

Nella prima seduta utile, successiva alla tornata elettorale amministrativa del 2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle suddette elezioni, i Consigli comunali devono procedere all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Nuova Comunità Montana secondo le modalità previste nello Statuto.

I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio della Nuova Comunità montana nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida.

Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 1, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio della Nuova Comunità montana qualora lo Statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

Art. 4

Funzioni e personale

La Nuova Comunità montana del Frignano, in relazione al territorio di Montese, subentra in tutte le funzioni di competenza della soppressa Comunità montana Modena est e nei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla regione, secondo il piano successorio relativo alla Comunità montana Modena Est.

Tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale della Comunità montana del Frignano continuano con la Nuova Comunità montana del Frignano; i contratti di lavoro subordinato o autonomo a termine proseguono con la Nuova Comunità montana fino alla loro scadenza naturale.

La Nuova Comunità montana del Frignano subentra inoltre nei rapporti di lavoro di alcune unità di personale dipendenti dalla soppressa Comunità montana Modena Est, di cui era componente il Comune di Montese, a far data dal primo giorno successivo alla soppressione della Comunità montana Modena Est.

Le precitate unità di personale saranno individuate, numericamente e nominativamente, dal piano successorio del personale della Comunità montana Modena Est, approvato con decreto presidenziale entro il 30 giugno 2009.

Art. 5

Somme da introitare da parte della Regione

Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana del Frignano sono posti a carico della Nuova Comunità montana del Frignano. Gli accertamenti assunti a carico della Comunità montana Modena est, per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna in relazione alle funzioni ed ai compiti svolti per il territorio del Comune di Montese, sono posti a carico della Nuova Comunità montana del Frignano in proporzione alla popolazione di detto Comune, salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico dell'ente in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana Modena est.

Art. 6

Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente
(Vasco Errani)